

# Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

**Rag. Tedeschi Ugo**  
*Commercialista – Consulente del Lavoro*

**Rag. Pini Fabiana**  
*Consulente del Lavoro*

**Dott. Vergioli Riccardo**  
*Commercialista*

**Avv. Tedeschi Costanza**  
*Servizi legali e contrattuali*

---

## Oggetto: GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL CORRETTIVO *JOBS ACT*

Il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, recante correttivi ai decreti *Jobs Act*, è stato pubblicato in G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016 ed è in vigore dall'8 ottobre 2016.

Nel predetto decreto vi sono le seguenti sostanziali modifiche al D.Lgs. 148/2015 in tema di ammortizzatori sociali:

1. Cigo: i datori di lavoro che svolgono attività soggette ad eventi atmosferici potranno, in presenza di eventi non evitabili, presentare la domanda di Cigo entro il mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento;
2. Cigs: la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa per Cigs potrà iniziare entro 30 giorni (e non più decorsi 30 giorni) dalla presentazione dell'istanza;
3. cds: i contratti di solidarietà difensivi, in corso da almeno 12 mesi e stipulati prima del 1° gennaio 2016, potranno essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata usufruendo delle specifiche agevolazioni;
4. Cigs e mobilità in deroga: elevati i limiti di spesa delle Regioni e delle Province autonome dal 5% al 50% ai fini dell'utilizzo di Cigs e mobilità in deroga;
5. Cigs in aree complesse: possibilità di estendere la Cigs per ulteriori 12 mesi per sospensioni relative a imprese operanti in aree di crisi industriale complessa che abbiano esaurito qualsiasi altra possibilità di ricorso agli ammortizzatori in costanza di rapporto. Le istruzioni sono state fornite con la circolare ministeriale n. 38 del 14 ottobre 2016.

Con la circolare n. 31 del 21 ottobre 2016, inoltre, il Ministero del lavoro ha fornito nuove indicazioni operative sui contratti di solidarietà espansiva e sulla Cigs, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016. In particolare, il Ministero si sofferma:

- sull'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto, che prevede la trasformazione del contratto di solidarietà inteso come causale per l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva;
- sull'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto, che prevede che per le procedure di consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a decorrere dall'8 ottobre 2016 la sospensione o la riduzione dell'orario concordata tra le parti ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Cigs.